

## Allegato A

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE N. 80213470588)

SMART CIG ZE43BAD954

### CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) con Sede in ROMA (RM) via di Centocelle n. 301, CAP 00175 (CF n. 80213470588) e la Società **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** con Sede Legale in **XXXXXXXXXX** (**XX**) via **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** n. **XX**, CAP **XXXXXXX** (CF n. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) per:

- la fornitura di n. 4 Rimorchiatori di Potenza di tipo azimutale e del relativo supporto logistico iniziale;
- l'erogazione di servizi e forniture a supporto del Programma RPA;

per l'importo complessivo di € **XXXXXXXXXXXX** (Euro **XXXXXXXXXXXX/XX**) (IVA non imponibile) più

ulteriori prestazioni in n. 3 Lotti in opzione per la:

- fornitura di n. 2 Rimorchiatori di Potenza di tipo azimutale e del relativo supporto logistico iniziale;
- fornitura di materiale integrativo per il supporto logistico iniziale;

L'anno duemilaventXXXX, il giorno XX del mese di XXXXXXXXXXXX in ROMA (RM), in una sala del Ministero della Difesa - (NAVARM), innanzi a me, Dott. XXXXX XXXXXXXX, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art. 47 della Legge del 16/02/1913, n. 89, come modificato dalla Legge del 28/11/2005, n. 246.

**SONO COMPARI**

il Dott. XXXXX XXXXXXXX, Dirigente nel Ministero della Difesa (NAVARM) in rappresentanza dell'Amministrazione Difesa, giusta quanto risulta dal Decreto della Direzione degli Armamenti Navali n. X del XX/XX/XXXX registrato alla Corte dei Conti in data XX/XX/XXXX;

e per l'altra Parte, che nel corso del presente Contratto sarà denominata "Società", il Sig. **XXXXXXXXXX XXX**, nato a **XXXXXXXXXX (XX)** il **XX/XX/XXXX** (CF n. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**), in qualità di Legale Rappresentante della Società **XXXXXXXXXX** con Sede Legale in **XXXXXX (XX)**, via **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** n. **XX**, CAP **XXXXXX** (CF n. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) come risulta dalla visura camerale in data **XX/XX/XXXX** o dalla procura con numero di repertorio **XXXX** rilasciata in data **XX/XX/XXXX** da **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**.

Da tali documenti, in atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la Società stessa. Detti comparenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente Contratto in forma pubblico amministrativa elettronica.

**PREMESSO CHE**

- lo Stato Maggiore della Marina Militare Italiana (di seguito "MARISTAT" e/o "SMM", con il foglio prot. M\_D MSTAT 0046252 del 01/06/2023 ha conferito mandato alla

Direzione degli Armamenti Navali (di seguito "NAVARM" e/o "Stazione Appaltante");

- l'attività rientra nel programma di acquisizione pluriennale di A/R n. SMD 15/2020 del 21/12/2020 con Decreto Interministeriale del Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto registrato il 31/12/2020 dalla Corte dei Conti al n. 3448;
- a seguito della Relazione Preliminare e Determinazione a Contrarre n. 37 del 23/06/2023 del Sig. Direttore di NAVARM, è stata esperita Procedura Ristretta ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 208/2011 e dell'art. 61 del D.lgs. 50/2016, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante presentazione di offerte segrete, con prezzo posto a base della Gara, stabilito dall'Amministrazione Difesa, di € 37.600.000,00 (Euro trentasettemilioniseicentomila/00) (IVA non imponibile);
- tale pubblica competizione è stata tenuta

presso il Ministero della Difesa (NAVARM) ai sensi degli artt. 19, 19, 22 e 25 del D.lgs. 208/2011 mediante Piattaforma del CONSIP-MEF in modalità ASP;

- in base alla valutazione tecnico-economica, la migliore offerta, sotto il profilo di cui sopra, è risultata quella della Società **XXXXXXXXXX** con Sede Legale in **XXXXXX (XX)**, via **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** n. **XX**, CAP **XXXXXX** (CF n. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) per l'importo complessivo di € **XX.XXX.XXX,XX** (Euro **XXXXXXXXXXXXXXXXXX/XX**) (IVA non imponibile);
- la Società ha presentato unitamente all'offerta il "Patto di Integrità" sottoscritto in data **XX/XX/XXXX**, e allegato al presente Contratto;
- in data **XX/XX/XXXX** è stata disposta l'aggiudicazione definitiva nei confronti della Società di cui al precedente punto per l'importo ivi descritto;
- tutti i Documenti Tecnici di Fornitura (DD.TT.FF.) menzionati nel testo del Contratto sono da intendersi integralmente richiamati ai sensi dell'art. 32, comma 14-bis, del D.lgs. 50/2016 e successive

modificazioni e integrazioni;

- gli Annessi di seguito elencati, acclusi al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante:

- **Annesso n. 01** - "DD.TT.FF. - Specifica Tecnica A";
- **Annesso n. 02** - "Annesso Tecnico";
- **Annesso n. 03** - "Riduzione di Prezzo";
- **Annesso n. 04** - "Piano Temporale di Consegna e dei Pagamenti";
- **Annesso n. 05** - "Servizi e forniture";
- **Annesso n. 06** - "Revisione di Prezzo".

- nel seguito del presente Contratto, e nei relativi Annessi, ove leggasi:

- "Rimorchiatore", "RPA", "Mezzo" e/o "Nave" dovrà intendersi un Sistema Complesso, costituito da un Sistema Primario (Sistema di Piattaforma e di Sistema di Comando, Sorveglianza, Navigazione e Telecomunicazioni) ed un Sistema di Supporto Logistico Integrato;
- "SdP" dovrà intendersi il "Sistema di Piattaforma" di ciascun Rimorchiatore,

e quindi lo scafo e le sovrastrutture complete, l'apparato motore, l'impianto di generazione e distribuzione dell'energia elettrica, l'impianto di automazione, gli impianti ausiliari e l'allestimento;

- "SdC" dovrà intendersi il "Sistema di Comando, Sorveglianza, Navigazione e Telecomunicazioni" e/o "Sistema di Combattimento" di ciascun Rimorchiatore, e quindi l'insieme dei sottosistemi di sorveglianza, scoperta, navigazione e comunicazioni non classificati;
- "A.D." dovrà intendersi la "Amministrazione Difesa";
- "NAVARM" dovrà intendersi la "Direzione degli Armamenti Navali" anche denominata "Stazione Appaltante";
- "UTT", dovrà intendersi l'"Ufficio Tecnico Territoriale" di NAVARM competente per territorio;
- "MMI", dovrà intendersi la "Marina Militare Italiana", che è la destinataria dell'oggetto contrattuale;

- "MARISTAT", dovrà intendersi lo "Stato Maggiore della Marina Militare Italiana" (anche denominato "SMM");
- "MARICOMLOG", dovrà intendersi il "Comando Logistico della Marina Militare Italiana";
- "MARINALLES", dovrà intendersi il "Centro Allestimento Nuove Costruzioni Navali" della MMI;
- "E.C.", dovrà intendersi l'"Ente Committente";
- "R.U.P.", dovrà intendersi il "Responsabile Unico del Procedimento" contrattuale;
- "D.E.C.", dovrà intendersi il "Direttore dell'Esecuzione Contrattuale";
- "U.O.S.", dovrà intendersi l'"Unità Organizzativa di Supporto";
- "CVC", dovrà intendersi la "Commissione di Verifica di Conformità" della generica fornitura contrattuale;
- "Cantiere di costruzione" ovvero "Stabilimento", dovranno intendersi i

siti dove sarà effettuata la costruzione dello scafo e delle sovrastrutture e l'allestimento delle Navi (i.e. Società **XXXXXXXXXX**).

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)**

**1.1** Tenuto conto che la natura dell'appalto è funzionale all'esigenza operativa dello strumento militare, per l'esecuzione del presente Contratto valgono le condizioni fissate dal D.lgs. n. 208 del 15/11/2011 "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della Difesa e Sicurezza", dal Regolamento applicativo D.P.R. n. 49 del 13/03/2013 "Regolamento recante disciplina delle attività contrattuali del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari" e, per quanto in esso non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del D.P.R. n. 236 del 15/11/2012 "Regolamento per gli appalti della Difesa", del D.lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici",

dei RR.DD. 2440/1923 e 827/1924 che, benché non allegati al presente Contratto, ai sensi dell'art. 99 del "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato" (R.C.G.S.), ne costituiscono parte integrante.

**1.2** In caso di contrasto fra quanto indicato nel presente Contratto e negli Annessi prevarrà quanto indicato nel Contratto.

**1.3** Le Parti si danno reciprocamente atto e concordano che le obbligazioni nascenti dal presente atto restano in vigore fino all'intera durata del presente Contratto.

**ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, ENTI COMMITTENTI, DIRETTORI DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)**

**2.1** Il R.U.P. è il Direttore pro-tempore della 2<sup>a</sup> Divisione di NAVARM.

**2.2** La comunicazione di avvio dell'esecuzione contrattuale e il nominativo D.E.C. avverranno successivamente alla comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente Contratto nei modi di Legge.

### **ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)**

La fornitura oggetto del presente Contratto non è soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato.

### **ARTICOLO 4 (OGGETTO ED ULTERIORI OBBLIGAZIONI)**

**4.1** La Società si impegna a fornire all'A.D.:

- n. 4 Rimorchiatori di Potenza di tipo azimutale e del relativo supporto logistico iniziale;
- l'erogazione di servizi e forniture a supporto del Programma RPA;
- in opzione - n. 2 Rimorchiatori di Potenza di tipo azimutale e del relativo supporto logistico iniziale;
- in opzione - il materiale integrativo per il supporto logistico iniziale.

L'intera fornitura dovrà corrispondere a quanto stabilito dalla seguente documentazione:

- **Annesso n. 01** - "DD.TT.FF. - Specifica Tecnica A";
- **Annesso n. 02** - "Annesso Tecnico";
- **Annesso n. 03** - "Riduzione di Prezzo";
- **Annesso n. 04** - "Piano Temporale di Consegna e dei Pagamenti";

- **Annesso n. 05** - "Servizi e forniture";
- **Annesso n. 06** - "Revisione di Prezzo".

Le prestazioni sono organizzate in Lotti come di seguito descritto:

- **Lotto 1** - Fornitura di n. 1 Rimorchiatore di Potenza di tipo azimutale e del relativo supporto logistico iniziale;
- **Lotto 2** - Fornitura di n. 1 Rimorchiatore di Potenza di tipo azimutale e del relativo supporto logistico iniziale;
- **Lotto 3** - Fornitura di n. 1 Rimorchiatore di Potenza di tipo azimutale e del relativo supporto logistico iniziale;
- **Lotto 4** - Fornitura di n. 1 Rimorchiatore di Potenza di tipo azimutale e del relativo supporto logistico iniziale;
- **Lotto 5** - Servizi e forniture a supporto del Programma RPA;
- **Lotto 6** - Opzionale - Fornitura di n. 1 Rimorchiatore di Potenza di tipo azimutale e del relativo supporto logistico iniziale;
- **Lotto 7** - Opzionale - Fornitura di n. 1 Rimorchiatore di Potenza di tipo azimutale e del relativo supporto logistico iniziale;
- **Lotto 8** - Opzionale - Materiale integrativo

per il supporto logistico iniziale.

**4.2** In relazione all'oggetto di fornitura, valutata l'assenza di interferenze, e la conseguente assenza dei costi connessi, le parti ritengono di non dover procedere all'elaborazione del D.U.V.R.I..

**4.3** È fatto obbligo alla Società di redigere un D.U.V.R.I., da sottoporre per la preventiva accettazione all'A.D., in tutti i casi in cui il personale dell'A.D. stesso designato alla sorveglianza, gestione del Contratto e "Verifica di Conformità" delle attività e forniture, debba svolgere attività a qualsiasi titolo presso gli stabilimenti della Società stessa. Resta salva la previsione di non applicazione di tale obbligo nei casi enunciati dall'art. 26, comma 3-*bis*, del D.Lgs. 81/2008. In ogni caso la Società informerà il personale in visita sul protocollo da eseguire in caso di emergenza, sugli eventuali dispositivi di protezione individuale che saranno forniti durante la visita e sulle norme di comportamento da seguire durante la permanenza del personale presso i propri stabilimenti.

**4.4** Dovrà essere fornita la Certificazione di

Classe e le Note Addizionali di Classe indicate in **Annesso n. 01**, attestanti l'avvenuta costruzione di ogni Rimorchiatore in conformità con le prescrizioni al Regolamento di Classifica "*Rules for the Classification of Ships*" di un Ente di Classifica riconosciuto IACS. La versione dei Regolamenti da utilizzare sarà quella in vigore alla data di stipula del presente Contratto. Le spese di classificazione di ogni Rimorchiatore, nonché di collaudo e sorveglianza richieste dall'Ente/dagli Enti di Classifica IACS e i rispettivi oneri associati saranno interamente a carico della Società. Eventuali varianti/aggiunte conseguenti a modifiche del Regolamento di Classifica, successive alla data di stipula del presente Contratto, saranno regolate in conformità a quanto previsto nel successivo art. 6.

**4.5** Per ciascun Rimorchiatore, la Società dovrà garantire, per tutta la fase di realizzazione sino alla consegna e accettazione da parte dell'A.D., dopo il trasferimento presso il porto/Base italiana di ascrizione (che verrà in seguito indicata dall'A.D):

- la fornitura di tutti i materiali

consumabili di qualsiasi natura (combustibili, lubrificanti, acqua, additivi, ecc.) necessari per l'effettuazione di tutte le prove contrattuali di ciascun Rimorchiatore e dei rispettivi impianti, di tutte le attività ordinarie di gestione in Cantiere e in porto e per la navigazione di trasferimento fino al porto/Base italiana di ascrizione;

- la fornitura dell'alimentazione elettrica;
- l'assicurazione dello smaltimento delle acque reflue, oleose di sentina, morchie e rifiuti solidi;
- la messa a disposizione di banchine di ormeggio e bacini secondo necessità;
- la fornitura di tutti i servizi di guardiania, antincendio, sicurezza, pulizia;
- l'assicurazione di tutti gli oneri economici, e tutte le autorizzazioni necessarie a norma di Legge, per l'effettuazione di tutte le uscite in mare necessarie per i collaudi previsti;
- l'assicurazione della sorveglianza ed i collaudi richiesti dagli Enti di Classifica

riconosciuti IACS, ed i corrispettivi oneri;

- l'intervento di uno o più Enti di Classifica riconosciuti IACS per le misurazioni previste durante le prove in porto e in mare (*HAT, SAT*);
- l'assistenza per l'installazione della strumentazione ed apparecchi di misura speciali di fornitura A.D. per l'esecuzione delle "Verifiche di Conformità";
- l'assicurazione di tutte le eventuali spese per tasse, registrazioni, ecc., in accordo alle norme Amministrative vigenti per la navigazione di trasferimento fino al porto/Base italiano di ascrizione;
- l'assicurazione di quanto indicato specificato in **Annesso n. 01 e Annesso n. 02.**

#### **ARTICOLO 5 (PREZZI)**

**5.1** L'importo complessivo dei Lotti 1, 2, 3, 4 e 5 del presente Contratto è di € **xx.xxx.xxx,xx** (Euro **xxxxxx/xx**) (IVA non imponibile), di cui Euro **XXXX** (Euro **XXXX/XX**) per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni alla Società,

così suddiviso:

- **per il Lotto 1** - L'importo complessivo è pari ad € **XX.XXX.XXX,XX** (Euro **XXXXXXXXXXXXXXXX/XX**) (IVA non imponibile), di cui Euro **XXXX** (Euro **XXXX/XX**) per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni alla Società,;
- **per il Lotto 2** - L'importo complessivo è pari ad € **XX.XXX.XXX,XX** (Euro **XXXXXXXXXXXXXXXX/XX**) (IVA non imponibile), di cui Euro **XXXX** (Euro **XXXX/XX**) per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni alla Società;
- **per il Lotto 3** - L'importo complessivo è pari ad € **XX.XXX.XXX,XX** (Euro **XXXXXXXXXXXXXXXX/XX**) (IVA non imponibile), di cui Euro **XXXX** (Euro **XXXX/XX**) per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni alla Società;
- **per il Lotto 4** - L'importo complessivo è pari ad € **XX.XXX.XXX,XX** (Euro **XXXXXXXXXXXXXXXX/XX**) (IVA non imponibile), di cui Euro **XXXX** (Euro **XXXX/XX**) per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni alla Società;

- **per il Lotto 5** - L'importo complessivo è pari ad € **XX.XXX.XXX,XX** (Euro **XXXXXXXXXXXXXXXX/XX**).

**5.2** L'importo complessivo dei Lotti in Opzione 6, 7 e 8 del presente Contratto è di € **XX.XXX.XXX,XX** (Euro **XXXXXX/XX**) (IVA non imponibile) di cui Euro **XXXX** (Euro **XXXX/XX**) per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni alla Società, così suddiviso:

- **per il Lotto 6** - L'importo complessivo è pari ad € **XX.XXX.XXX,XX** (Euro **XXXXXXXXXXXXXXXX/XX**) di cui Euro **XXXX** (Euro **XXXX/XX**) per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni alla Società;
- **per il Lotto 7** - L'importo complessivo è pari ad € **XX.XXX.XXX,XX** (Euro **XXXXXXXXXXXXXXXX/XX**) di cui Euro **XXXX** (Euro **XXXX/XX**) per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni alla Società;
- **per il Lotto 8** - L'importo complessivo è pari ad € **XX.XXX.XXX,XX** (Euro **XXXXXXXXXXXXXXXX/XX**) di cui Euro **XXXX** (Euro **XXXX/XX**) per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni alla Società;

Qualora emergesse la necessità di attuare misure preventive che determinino un onere aggiuntivo a carico della Società, lo stesso potrà essere imputato sui fondi disponibili per le attività a richiesta di cui all'apposito Lotto "a richiesta" del Contratto (**Lotto 5**).

#### **ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)**

La Società dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente Contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti all'atto della sottoscrizione del presente Contratto e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da esso applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili. In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del Contratto, anche mediante controlli a campione eseguiti dall'A.D., la Società si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla

data di restituzione. Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'A.D. debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dalla Società a garanzia della buona esecuzione del Contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

**ARTICOLO 7 (DEPOSITO CAUZIONALE E COPERTURA ASSICURATIVA)**

**7.1** A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, come specificato all'art. 103 del D.lgs. 50/2016, la Società ha presentato la polizza fidejussoria n. **XXXXXXXXXXXXXX** in data **XX/XX/XXXX** di € **XXX.XXX,XX** (Euro **XXXXXXXXXXXXXX/XX**), rilasciata dalla **XXXXXXXXXXXXXX** con Sede in **XXXXXXXXXXXXXX** (**XX**), CAP **XXXXX**, via **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** n. **XX**, pari:

- ad € **XXX.XXX,XX** (Euro **XXXXXXXXXXXXXX/XX**), e al **XX%** (**XXXXXXXXXX** per cento) dell'importo contrattuale dei Lotti 1, 2, 3, 4 e 5 poiché la Società in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 Categoria EA/IAF 20 in corso di

validità, come previsto dall'art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e di una certificazione di sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 Categoria EA/IAF 20) in corso di validità. Tale fidejussione avrà validità decorrente dall'avvio dell'esecuzione contrattuale fino all'adempimento degli obblighi contrattuali connessi con la consegna ed accettazione dei Lotti 1, 2, 3, 4 e 5, comprensiva del periodo di garanzia per ciascun Rimorchiatore.

**7.2** La predetta fideiussione sarà progressivamente svincolata nelle modalità di cui all'art. 103, comma 5, del D.lgs. 50/2016.

**7.3** Al fine di garantire la necessaria copertura assicurativa per ogni tipologia di rischio connesso alle varie fasi della fornitura di cui ai Lotti n. 1, 2, 3 e 4, la Società ha presentato la polizza di copertura assicurativa di tipo *builder's risk insurance* per un importo pari ad € **xx.xxx.xxx,xx** (Euro **xxxxxxxxxxxxxxxxxx/xx**), che si impegna a mantenere attiva sino alla consegna e accettazione nel porto di ascrizione dell'A.D.

di ciascun Rimorchiatore.

**7.4** Tutte le comunicazioni relative agli svincoli delle cauzioni suddette saranno inviate da NAVARM esclusivamente all'indirizzo PEC dell'Istituto garante e della Società.

**ARTICOLO 8 (TERMINI DI ADEMPIMENTO, ESECUZIONE CONTRATTUALE E VERIFICA DI CONFORMITA')**

**8.1** La durata complessiva del presente Contratto sarà di n. 1.000 gg.ss. (mille giorni solari) decorrenti dal giorno successivo della data di comunicazione da parte del D.E.C. alla Società, e per conoscenza a NAVARM - 2^Divisione/1°Reparto (R.U.P.), di "Avvio dell'Esecuzione Contrattuale del Lotto 1".

**8.2** Il termine di adempimento e la relativa decorrenza:

- per i **Lotti dall'1 al 4**, sarà fino a un massimo di n. 390 gg.ss. (trecentonovanta giorni solari) dall'avvio dell'esecuzione contrattuale del Lotto di riferimento, che verrà disposta dal D.E.C. mediante apposita comunicazione di "Avvio dell'Esecuzione Contrattuale del Lotto X" alla Società e, per conoscenza a NAVARM - 2^Divisione

/1°Reparto (R.U.P.);

- per il **Lotto 5**, sarà attivo per tutta la durata del Contratto e ogni attività/intervento verrà attivata "a richiesta" e/o "a tetto di budget". Il D.E.C., ricevuta l'esigenza, provvederà a redigere apposita "Richiesta di Esecuzione Attività" e/o "Richiesta di Esecuzione Intervento Tecnico" nelle modalità previste nell'**Annesso n. 05** del presente Contratto.
- per il **Lotto dal 6 al 7 - in Opzione** - sarà fino a un massimo di n. 390 gg.ss. (trecentonovanta giorni solari) dall'avvio dell'esecuzione contrattuale del Lotto di riferimento, che verrà disposta dal D.E.C. mediante apposita comunicazione di "Avvio dell'Esecuzione Contrattuale del Lotto X" alla Società e, per conoscenza a NAVARM - 2^Divisione /1°Reparto (R.U.P.);
- per il **Lotto 8 - in Opzione** - sarà attivo per tutta la durata del Contratto dall'avvio dell'esecuzione contrattuale del Lotto di riferimento, che verrà disposta dal D.E.C. mediante apposita comunicazione di "Avvio dell'Esecuzione Contrattuale del

Lotto 8" alla Società e, per conoscenza a  
NAVARM - 2^Divisione/1°Reparto (R.U.P.);

**8.3** L'esecuzione dell'impresa e la procedura di "Verifica di Conformità" delle varie prestazioni/forniture è regolata dal D.P.R. 236/2012 secondo le procedure di dettaglio indicate nel presente Contratto ed associati Annessi. Il controllo delle sarà eseguito dal personale dell'A.D.. Il pagamento di ciascuna prestazione/fornitura sarà effettuato a seguito del superamento della "Verifica di Conformità", effettuata a cura di apposito organo di verifica e/o Commissione dell'A.D. all'uopo nominata (CVC).

**8.4** Ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 236/2012, le prestazioni e le forniture di cui all'art. 4 del presente Contratto saranno approntate per la "Verifica di Conformità" nei tempi e con le modalità indicate nel presente Contratto. La data di approntamento delle attività e forniture sarà comunicata non oltre i termini di adempimento e comunque coerentemente con quanto previsto dall'**Annesso n. 04** del presente Contratto, mediante "Comunicazione di approntamento alla Verifica

di Conformità", da inoltrare al D.E.C. per ciascun Lotto.

**8.5** Ciascuna attività afferente a ciascun Lotto, sarà sottoposta a "Verifica di Conformità", come di seguito riportato:

**8.5.1** per la fornitura dei Rimorchiatori, di cui i **Lotti dall'1 al 4 e - in Opzione - 6 e 7**, la verifica sarà articolata in:

- Prove in porto (*Harbour Acceptance Test o "HAT"*);
- Prove in mare (*Sea Acceptance Trials o "SAT"*);

**8.5.2** per la fornitura delle attività relative ai "Servizi e forniture" di cui al **Lotto 5**, la verifica sarà condotta in occasione delle attività indicate nell'**Annesso n. 04** al presente Contratto.

**8.6** La "Verifica di Conformità", dovrà svolgersi:

- entro n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari) dall'emissione del "Certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni/forniture" (CUP) del Lotto di riferimento;
- secondo le modalità indicate nei "Test

Memoranda" e, ove previsto, dal "Capitolato Generale per la Fornitura delle Navi - NAV70-1905-0009-00B000" vigente alla stipula del Contratto (di seguito denominato soltanto "Capitolato"), per concludersi entro n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari) dal suo inizio;

- alla presenza della CVC, Organo di Verifica ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. 236/2012, composta da Componenti nominati con apposito atto formale dell'A.D..

**8.7** Le operazioni necessarie alla "Verifica di Conformità" sono interamente svolte a cura e spese della Società. Nell'ambito della condotta di tali "Verifiche di Conformità", la Società è tenuta a fornire il personale, le attrezzature, gli impianti/macchinari, i carbolubrificanti e tutto quant'altro sia occorrente e necessario per l'esecuzione di tutte le verifiche utili, salvo diverse prescrizioni contenute nell'**Annesso n. 01**.

Nel caso in cui la Società non ottemperi a siffatto obbligo, il D.E.C./R.U.P. dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispondente dovuto alla Società stessa. Le

eventuali spese di missione per il personale dell'A.D. incaricato delle verifiche di conformità resteranno a carico dell'A.D..

**8.8** Per ciascun Lotto la Società dovrà, entro il termine di n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari) prima della "Comunicazione di Approntamento alla Verifica di Conformità":

- comunicare al D.E.C. e per conoscenza a NAVARM - 2^Divisione (R.U.P.), della disponibilità di tutti i NSN/NUC previsti nella fornitura in oggetto (con riferimento all'**Annesso n. 02**, al presente Contratto). Il D.E.C. eseguirà gli accertamenti relativi all'identificazione dei materiali, laddove previsti, mediante codice a barre, verificando se la Società abbia avuto la disponibilità di tutti i NSN/NUC nella scadenza sopra indicata. Nel caso di indisponibilità del NSN/NUC:

- per fatto attribuibile a colpa della Società, i materiali saranno considerati non rispondenti al requisito contrattuale e, qualora superati i termini per la "Comunicazione di approntamento alla

Verifica di Conformità", si provvederà all'applicazione della penalità riferita all'intero importo del Lotto di riferimento;

- per cause non imputabili alla Società, ai soli fini dell'applicazione della penalità, i termini per la "Comunicazione di approntamento alla "Verifica di Conformità" del Lotto si intenderanno rispettati.

- redigere i "Test Memoranda" che dovrà inviare, per la successiva approvazione, al D.E.C.. In caso di rifiuto all'approvazione dei "Test Memoranda", la Società dovrà ripresentarli entro n. 10 gg.ss. (dieci giorni solari) dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto rifiuto del D.E.C.. In caso di ripresentazione in ritardo, rispetto al termine predetto, la Società sarà penalizzata. Qualora la CVC ritenga, durante il corso dell'esecuzione della "Verifica di Conformità", di dovere effettuare ulteriori Prove o verifiche oltre a quelle indicate nei Test Memoranda approvati, le Prove aggiuntive o verifiche

stesse dovranno essere formalizzate mediante l'emissione di ulteriori "Test Memoranda". In ogni caso, i "Test Memoranda" definitivi dovranno essere consegnati al D.E.C. entro n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari) prima della "Comunicazione di Approntamento alla Verifica di Conformità".

**8.9** Per ciascun Lotto, entro il termine di n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari) prima della data di inizio della "Verifica di Conformità", la Società dovrà inviare apposita "Comunicazione di Approntamento alla Verifica di Conformità", ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. 236/2012; tale comunicazione dovrà essere inviata al D.E.C., e per conoscenza a NAVARM - 2^Divisione (R.U.P.). Tale comunicazione dovrà espressamente contenere la dichiarazione che:

- la fornitura, oggetto del Lotto di riferimento risponde alle condizioni tecniche contrattuali ed ha superato il collaudo interno;
- la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della CVC.

Tutti i materiali/componenti facenti parte della fornitura, dovranno inoltre essere accompagnati:

- dal Certificato di Conformità (CdC) e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto dall'**Annesso n. 02**, art. 2 del presente Contratto;
- dalla Dichiarazione relativa all'applicazione del Regolamento (CE) 1907 del 18/12/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio - "Regolamento REACH" e successive modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dall'**Annesso n. 02**, art. 3 del presente Contratto;
- dalla Dichiarazione rilasciata ai sensi della Legge n. 257, del 27/03/1992 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" e successive modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dall'**Annesso n. 02**, art. 4 del presente Contratto.

Il D.E.C. verifica la completezza di tutta la documentazione citata ed effettua i necessari accertamenti, rilasciando il "Certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle

prestazioni/forniture" (CUP).

**8.10** Qualora, per motivi dovuti a cause di forza maggiore, la Società non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, si applica l'art. 110 del D.P.R. 236/2012 cui si rinvia.

**8.11** Qualora, per fatto dell'A.D., la Società non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, si applica l'art. 111 del D.P.R. 236/2012 cui si rinvia.

**8.12** Ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. 236/2012 sarà data comunicazione alla Società del luogo e del giorno in cui verrà effettuata la "Verifica di Conformità".

**8.13** La CVC, ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. 236/2012, potrà avvalersi, dei risultati e delle Prove eseguite durante i controlli dell'andamento delle prestazioni, purché certificate dell'Ente di Classifica riconosciuto IACS senza ripetere, in tal caso, le Prove già documentate.

**8.14** Per ciascun Lotto, ai sensi dell'art. 114 del D.P.R. 236/2012, l'esito della "Verifica di Conformità" viene formalizzato con la redazione, da parte della CVC, del "Verbale di

Verifica di Conformità", che sarà sottoscritto per accettazione dalla Società, ovvero ad essa trasmesso nell'ipotesi di cui all'art. 115 del D.P.R. 236/2012. Detto documento dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni e forniture contrattuali e dei principali estremi dell'appalto;
- gli estremi del provvedimento di nomina della CVC;
- la data della "Verifica di Conformità";
- le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Nel "Verbale di Verifica di Conformità" sono, inoltre, descritti i rilievi fatti dalla CVC, le singole operazioni e le verifiche compiute il numero dei rilievi effettuati ed i risultati ottenuti.

**8.15** Sulla base di quanto rilevato, la Commissione indica se le prestazioni e forniture siano o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, se siano collaudabili previo adempimento delle

prescrizioni impartite alla Società. A tale fine, la Commissione assegna un termine per adempiere le prescrizioni impartite, non superiore alla metà del tempo originariamente previsto per l'esecuzione della prestazione ovvero fornitura dei materiali.

**8.16** Ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. 236/2012, Qualora la Società non concordi con l'esito delle Prove di "Verifica di Conformità", entro n. 20 gg.ss. (venti giorni solari) da quelli in cui ha firmato il relativo "Verbale di Verifica di Conformità" o dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'art. 115 del D.P.R. 236/2012 (Mancato intervento alle Prove di "Verifica di Conformità"), può inviare alla CVC controdeduzioni e documentazioni. Sulla base di quanto prodotto dalla Società, la CVC, entro 10 gg.ss. (dieci giorni solari) dalla ricezione, può confermare la proposta già formulata o modificarla esponendo le sue ragioni. La CVC assume la determinazione con atto formale da comunicare alla Società. Tale atto può essere impugnato, presso gli Organi competenti, entro il termine e secondo le modalità stabiliti

dalle disposizioni vigenti. Qualora vengano riscontrati difetti di lieve entità e comunque tali da non pregiudicare la funzionalità dei beni/lavori/servizi e/o l'estetica del Mezzo, la CVC ha facoltà di concedere un termine, non superiore a 30 gg.ss. (trenta giorni solari), entro il quale la Società deve provvedere all'eliminazione del difetto. Qualora, gli stessi, risultino ineliminabili, la CVC determina, nel Verbale, la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito della Società.

**8.17** La CVC, ai sensi dell'art 114 del D.P.R. 236/2012, sulla base delle Prove, delle verifiche e degli accertamenti effettuati, tenuto conto delle osservazioni della Società, propone alla Stazione Appaltante, con apposito Certificato, l'accettazione delle prestazioni /forniture, ovvero la proposta di rifiuto qualora risulti non rispondente alle prescrizioni tecniche ed alle condizioni contrattuali.

**8.18** Per il rifiuto si applica quanto previsto dall'art. 117 del D.P.R. 236/2012 e, laddove previsto, dal Titolo VI, art. 6.1.5. - "Rifiuto

della Nave", del "Capitolato".

**8.19** Il "Certificato di Verifica di Conformità" può essere rilasciato quando la Società abbia completamente e regolarmente eseguito le relative prestazioni contrattuali. Esso deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- gli estremi del Contratto e degli eventuali Atti Aggiuntivi;
- l'indicazione della Società;
- il nominativo del D.E.C.;
- la data di avvio dell'esecuzione del Contratto/Lotto;
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni/forniture;
- le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni/forniture;
- il richiamo agli eventuali Verbali;
- l'importo totale ovvero, se differente, l'importo a saldo da pagare alla Società.

Il "Certificato di Verifica di Conformità", dovrà inoltre dare evidenza delle eventuali penalità e riduzioni di prezzo da comminare in applicazione all'art. 19 ed all'art. 20 del presente Contratto.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.

115 del D.P.R. 236/2012, il "Certificato di Verifica di Conformità" viene trasmesso dall'E.C. e/o D.E.C. alla Società, che si impegna a sottoscriverlo nel termine di n. 15 gg.ss. (quindici giorni solari) dal ricevimento dello stesso.

**8.20** Qualora la Società, non concordi con le determinazioni della Commissione, si applicano le disposizioni dell'art. 116 del D.P.R. 236/2012, cui si rimanda.

**8.21** All'atto dell'accettazione e presa in consegna di ciascuna Unità, ovvero in caso di rifiuto, l'A.D. provvederà a inviare alla Società apposita comunicazione.

**8.22** L'Ente/Comando destinatario di ciascuna fornitura dovrà inviare tempestivamente al D.E.C. tutta la documentazione inerente la "presa a carico" e/o l'"accettazione del bene".

**8.23** Il D.E.C., alla ricezione della documentazione di cui al precedente punto, provvederà ad inviare tempestivamente a NAVARM - 2^Divisione (R.U.P.), un dossier completo costituito dal "Certificato di Verifica di Conformità" comprensivo dei Verbali di consegna, documenti di assunzione in carico di

inventario e/o accettazione del bene e qualunque altro documento relativo all'esecuzione contrattuale ritenuto rilevante ai fini della liquidazione del credito.

**8.24** La consegna delle forniture dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- per **i Lotti dall'1 al 4 e in opzione i Lotti 6 e 7**, ciascun Rimorchiatore dovrà, ai sensi dall'art. 118 del D.P.R. 236/2012, entro n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari) dall'avvenuto rilascio del "Certificato di Verifica di Conformità", essere consegnato presso il porto/sorgitore o Base Navale della Marina Militare Italiana che sarà successivamente indicata dall'A.D.;
- per il **Lotto 8 in Opzione**, entro n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari) dall'avvenuto rilascio del "Certificato di Verifica di Conformità", le forniture dovranno essere inviate al Comando/Ente destinatario o Comandi/Enti destinatari che sarà/saranno indicato/indicati dal D.E.C.;
- per il **Lotto 5**, le forniture richieste dovranno essere consegnate entro n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari) dall'avvenuta

accettazione delle stesse.

**8.25** Tutte le comunicazioni da parte della Società, soggette a termini stabiliti nel presente Contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'A.D., mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), al seguente indirizzo di NAVARM: navarm (at) postacert . difesa . it, nonché successivamente, quella indicata dal D.E.C. designato che provvederà con apposita comunicazione da inoltrare alla Società, informandone NAVARM - 2^Divisione (R.U.P.).

**8.26** La Società dovrà provvedere, a sue spese, in conformità a quanto previsto negli Annessi al presente Contratto e nei DD.TT.FF., e per tutta la fase di realizzazione della fornitura, alle seguenti obbligazioni, il cui costo è già compreso nel prezzo contrattuale:

- apprestamento dei Mezzi e della manovalanza per l'immagazzinamento nel Cantiere, l'imbarco e la sistemazione a bordo del materiale di fornitura e del trasferimento dei materiali e della documentazione logistica agli Enti/Comandi destinatari;
- fornitura di materiali consumabili di

qualsiasi natura (quali combustibili, lubrificanti, acqua, acqua per consumo umano, ecc.), di energia elettrica, di aria condizionata, delle provviste, del personale, delle attrezzature, degli impianti, dei macchinari necessari alle Prove in porto, alle Prove in mare, alle verifiche condotte presso la Società, inerenti alla "Verifica di Conformità", e necessari al trasferimento di ogni Mezzo nel porto/Base Navale della Marina Militare Italiana di assegnazione indicato dall'A.D.;

- assistenza di Cantiere per l'installazione della strumentazione ed apparecchi di misura per l'esecuzione delle prove di "Verifica di Conformità";
- quanto specificato negli Annessi al presente Contratto come incluso dalla fornitura.

#### **ARTICOLO 9 (SUBAPPALTO)**

**9.1** È ammesso il subappalto in conformità alla vigente normativa, in particolare ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

**9.2** La Società dovrà presentare, presso NAVARM

- 11^Divisione/VDA e NAVARM - 2^Divisione (R.U.P.), almeno n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari) prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni:

- il contratto di subappalto;
- la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione tecnici ed economici prescritti dal D.lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata;
- una Dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
- una dichiarazione dalla quale risulti che non sussiste, nei confronti della Società del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.lgs. 159/2011 e dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

Dal Contratto di subappalto dovrà risultare, a pena nullità, che il subappaltatore assume

l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010; tale obbligo di tracciabilità grava su tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alla fornitura di cui all'oggetto contrattuale, e anche nel caso in cui tali contratti non configurino un subappalto, la relativa comunicazione dovrà pervenire a NAVARM - 11^Divisione/VDA e NAVARM - 1°Reparto (R.U.P.).

Dal contratto di subappalto dovrà risultare, inoltre, che l'affidatario pratica, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dal contratto, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento) e corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

I pagamenti ai subappaltatori saranno effettuati direttamente dalla Società subappaltante, rispettando gli obblighi previsti dal D.lgs. 50/2016.

**9.3** I materiali e le prestazioni da fornire in

base al presente Contratto dovranno essere, rispettivamente, costruiti ed espletate dalla Società contraente salvo quanto oggetto di subappalto autorizzato dall'A.D..

**9.4** La Società è comunque responsabile in via esclusiva nei confronti di NAVARM ed è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.

**9.5** In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 9.2 il Contratto può essere risolto per inadempimento. In tal caso, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, NAVARM dispone l'incameramento della cauzione, spettando all'esecutore solo il pagamento delle provviste e delle lavorazioni già oggetto di verifica di conformità.

**ARTICOLO 10 (TIPOLOGIA E PROVENIENZA DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI LAVORATI)**

**10.1** Tutti i materiali impiegati nella fornitura dovranno rispondere alle Normative richiamate negli Annessi al presente Contratto e nei DD.TT.FF.. Per la verifica di conformità

dei materiali ed oggetti le cui prove e/o collaudi non sono contemplati né dalle citate norme né dagli Annessi del presente Contratto né dai DD.TT.FF. varrà quanto previsto dal "Piano della Qualità" (PdQ), una volta approvato.

**10.2** Per la fornitura dei sistemi e apparati e materiali, ove non siano espressamente richiamati negli Annessi al presente Contratto, nei DD.TT.FF. normative e/o omologazioni particolari (MIL-MMI), la Società ha l'obbligo di impiegare i materiali, le apparecchiature ed i sistemi tecnologicamente più avanzati offerti dalle linee di prodotto dei fornitori alla data di stipula del presente Contratto.

**10.3** Nel caso in cui la Società commissioni a terzi la fornitura e/o l'approntamento di materiali e/o macchinari, l'unico responsabile per la buona esecuzione nei riguardi dell'A.D. rimarrà soltanto la Società.

**10.4** È fatto obbligo alla Società di impiegare, ove non in contrasto con gli Annessi al presente Contratto, i DD.TT.FF., materiali unificati secondo le norme UNI di cui agli artt. 2 e 3, Titolo II, del "Capitolato".

**10.5** È inteso che i soli materiali di provenienza extra UE o da paesi della UE per i quali non sia ancora in vigore la totale esenzione dei dazi doganali ed oneri o diritti all'importazione, verranno dalla Società introdotti in territorio nazionale in regime di temporanea importazione a proprio nome ed a favore dell'A.D. in qualità di utilizzatore finale.

**10.6** Poiché i materiali predetti verranno incorporati nelle apparecchiature oggetto del presente Contratto (che sono destinate a bordo di Navi della Marina Militare Italiana - MMI) dopo l'avvenuta verifica di conformità definitiva con esito favorevole delle apparecchiature stesse, la Società provvederà direttamente alla nazionalizzazione a proprio nome, cura e spese ed a carico delle corrispondenti bollette di temporanea importazione accese a nome della Società.

**10.7** In caso di mancata accettazione dei materiali di provenienza estera, la nazionalizzazione o la riesportazione degli stessi rimane a totale carico della Società.

**10.8** I combustibili, i lubrificanti, i grassi e

tutti gli altri materiali consumabili necessari al funzionamento degli apparati e dei macchinari saranno quelli definiti con la documentazione di cui agli **Annessi n. 01 e n. 02** al presente Contratto. In caso di non definizione dei materiali in argomento, dovranno essere utilizzati prodotti a normativa nazionale. Eventuali deroghe sono soggette a preventiva autorizzazione da parte dell'A.D..

**10.9** È ammessa la subfornitura di beni e servizi destinati ad essere incorporati nella commessa, in conformità a quanto già previsto nel presente Contratto e relativi Annessi.

**ARTICOLO 11 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)**

Le varianti sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ai sensi degli articoli 100 e 101 del D.P.R. 236/2012.

**ARTICOLO 12 (PROROGA DEI TERMINI)**

**12.1** Qualora la Società, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel termine stabilito in Contratto, ha facoltà di richiedere la proroga di tale termine.

**12.2** La richiesta di proroga deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata nei confronti del D.E.C. che, dopo le opportune verifiche, proporrà al R.U.P. il periodo di proroga da riconoscere con congruo anticipo rispetto alla scadenza del Lotto a cui la richiesta si riferisce.

**12.3** Qualunque fatto dell'A.D., che obblighi la Società a ritardare l'esecuzione del Contratto, dà diritto a una corrispondente proroga dei termini di approntamento o di consegna.

**ARTICOLO 13 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)**

**13.1** Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del D.lgs. 50/2016, qualora avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore, o circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, impediscano temporaneamente l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni, il D.E.C. proporrà al R.U.P. di ordinare la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità ivi precisate.

**13.2** Ai sensi del comma 2 del citato art. 107, la sospensione può altresì essere disposta dal R.U.P., per ragioni di pubblico interesse o necessità, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposte con atto motivato dalle Amministrazioni competenti.

**13.3** Ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 236/2012, sono considerate di pubblico interesse, ai fini della sospensione dell'esecuzione del Contratto, le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate Italiane e rientrano tra le circostanze speciali le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione. Il R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che hanno determinato la sospensione dell'esecuzione del Contratto.

**13.4** La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione del Contratto.

**13.5** Cessate le cause della sospensione, il

R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

**13.6** Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad 1/4 (un quarto) della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i n. 6 mesi (sei mesi) complessivi, la Società può richiedere la risoluzione del Contratto senza indennità; qualora l'A.D. abbia motivo di opporsi alla risoluzione, corrisponderà alla Società i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

**13.7** Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la corresponsione alla Società di alcun compenso o indennizzo.

**ARTICOLO 14 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE)**

**14.1** Fatte salve le ipotesi di risoluzione previste, laddove richiamato, negli articoli del presente Contratto, l'A.D. può risolvere il Contratto nei casi e con le modalità di cui all'art. 108 del D.lgs. 50/2016, nonché

all'art. 124 del D.P.R. 236/2012.

**14.2** L'A.D. ha altresì diritto di recedere dal Contratto in qualunque tempo, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 107 del D.P.R. 236/2012.

#### **ARTICOLO 15 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)**

La Società assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possano essere vantati dai terzi per le prestazioni oggetto del presente Contratto, tenendo indenne l'A.D. da qualsiasi pretesa, azione o addebito, ai sensi dell'art. 128 del D.P.R. 236/2012.

#### **ARTICOLO 16 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)**

**16.1** Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'A.D. di vigilare sull'andamento dell'attività di realizzazione di ogni Rimorchiatore e delle attività regolate dai **Lotto 5 e 8** (in Opzione), essa può procedere a "Verifica di Conformità", nel corso dell'esecuzione contrattuale, incaricando il D.E.C. e altro personale a ciò delegato. Detto personale avrà libero accesso agli uffici, nelle officine della Società, dei suoi

subappaltatori e subfornitori, e a bordo dei Mezzi. In tal caso la Società deve essere invitata ai controlli e, al termine degli stessi, deve essere redatto apposito "Verbale". I Verbali, da trasmettere a NAVARM - 2^Divisione (R.U.P.), entro n. 15 gg.ss. (quindici giorni solari) successivi alla data di ultimazione dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

**16.2** La Società dovrà tenere aggiornato il "Piano temporale delle attività" e comunicare tempestivamente all'A.D. le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

**16.3** La Società, nell'ambito di tale Verifica, dovrà presentare il proprio "Piano di Qualità" (PdQ), il "Documento di Valutazione dei Rischi" (DVR) e il "Piano di Sicurezza" (PdS).

**16.4** Nel caso che i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte della Società, di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'A.D. ha facoltà di risolvere il Contratto con

incameramento della cauzione per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.P.R. 236/2012.

#### **ARTICOLO 17 (CESSIONI DI CREDITO)**

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016, sono ammesse le cessioni di crediti stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata e tempestivamente notificate a NAVARM - 12^Divisione/VDA. L'A.D. ha facoltà di rifiutare le cessioni di credito con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro n. 45 gg.ss. (quarantacinque giorni solari) dalla notifica della cessione.

#### **ARTICOLO 18 (PAGAMENTI)**

Si rimanda all'Annesso n. 04 del presente Contratto.

#### **ARTICOLO 19 (PENALITÀ)**

**19.1** Per ogni giorno solare di ritardo nell'esecuzione contrattuale, relativo ad ogni Lotto, la penalità da applicarsi sarà pari allo 0,5% (zero virgola cinque per mille) del valore dello stesso per ogni giorno di ritardo. La penalità complessiva massima non potrà

eccedere, comunque, il 10% (dieci per cento) dell'importo del singolo Lotto, così come previsto all'art. 125 del D.P.R. 236/2012. Il ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione, per cause non imputabili alla Società, non darà luogo ad applicazione della penale; al contrario il ritardo per cause imputabili alla Società darà luogo all'applicazione della penale secondo le modalità previste per il ritardo nella fornitura.

**19.2** Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo contrattuale.

**19.3** Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il R.U.P. ha la facoltà di proporre all'organo competente la risoluzione del Contratto per grave inadempimento.

**19.4** L'eventuale domanda della Società per ottenere la disapplicazione delle penalità

nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, non oltre n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari) decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata al R.U.P., il quale provvederà ad inoltrarla all'ufficio competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni. L'A.D. si pronuncerà sull'accoglimento o meno dell'istanza.

## **ARTICOLO 20 (RIDUZIONI DI PREZZO)**

**20.1** Per ciascun Lotto, saranno applicate riduzioni di prezzo ovvero rifiuto della fornitura in toto per mancate forniture e, qualora nelle Prove di "Verifica di Conformità" le prestazioni degli apparati risultassero non conformi a quanto previsto nei DD.TT.FF., negli Annessi del presente Contratto. In particolare, saranno previste riduzioni di prezzo per difetto di prestazioni/mancate forniture riferite alle opzioni di cui alla matrice di

premieria adottaa in fase di Gara.

**20.2** Qualora il difetto di prestazione/mancata fornitura determini un importo della riduzione del prezzo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'intero Contratto, il R.U.P. ha la facoltà di proporre all'organo competente la risoluzione del Contratto per grave inadempimento. In **Annesso n. 03** al presente Contratto sono riportate le metodologie da adottare per la riduzione dei prezzi di cui al presente articolo.

#### **ARTICOLO 21 (REVISIONE DI PREZZO)**

E' ammessa la revisione dei prezzi come previsto dalla normativa vigente e con le modalità previste dall'**Annesso n. 06** al presente Contratto.

#### **ARTICOLO 22 (MODALITÀ DI RISCOSSIONE)**

In base a quanto stabilito dall'art. 5 del D.P.R. n. 367 del 20/04/1994 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" e ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa

antimafia", e successive modificazioni e integrazioni, i pagamenti in dipendenza del presente Contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito sul Conto Corrente bancario dedicato, n. **XXXXXXXXXX** intestato al nome della Società contraente presso la Banca **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (Codice IBAN **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**) o presso l'Ufficio Postale e la/le persona/e delegata/e ad operare su di esso è/sono il/i Sig./Sigg. nato/i a **XXXXXXXXXX** (XX) il **XX/XX/XXXX**, CF n. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**. Eventuali variazioni delle coordinate bancarie dovranno essere tassativamente e tempestivamente comunicate dalla Società a NAVARM - 12^Divisione/VDA e, per conoscenza, a NAVARM - 2^Divisione (R.U.P.). La Società dichiara di esonerare l'A.D. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

### **ARTICOLO 23 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ)**

La Società assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, e successive modificazioni e integrazioni. L'appaltatore, il

subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione a NAVARM - 2^Divisione (R.U.P.) e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di ROMA.

#### **ARTICOLO 24 (GARANZIE)**

Per tutti i Lotti la garanzia avrà una durata di n. 365 gg.ss. (trecentosessantacinque giorni solari). In tale periodo, la Società si impegna, anche a nome degli eventuali Subappaltati e/o Subfornitori, a riparare o sostituire, a sua intera cura e spese (compresi i materiali consumabili, ecc.), tutte quelle parti che per difetti di realizzazione, di installazione, di lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati all'atto della "Verifica di Conformità", si dimostrassero non conformi ai requisiti degli Annessi al presente Contratto e ai DD.TT.FF., ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza. Per ogni Rimorchiatore e/o

fornitura, le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dalla Società e restituite dalla Società stessa, a sua cura e spese. Alcune sostituzioni o interventi potranno essere eseguiti, a giudizio discrezionale dell'A.D., presso lo stabilimento della Società, unitamente agli accertamenti di fine garanzia. Gli obblighi di garanzia si estenderanno anche ai difetti costruttivi che, non appalesatisi durante il periodo delle prove contrattuali, si rendessero manifesti nell'esercizio del Rimorchiatore e/o dei materiali di fornitura durante il periodo di garanzia. Le riparazioni saranno compiute dalla Società con i propri mezzi oppure con quelli dell'A.D. se questa lo giudicherà preferibile per esigenze di servizio; in tal caso l'A.D. esigerà da parte della Società il rimborso delle spese affrontate senza alcun aumento a titolo di spese generali lasciando i materiali sostituiti a disposizione della Società. Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico della Società, comprese quelle di spedizione, di montaggio e smontaggio. I suddetti obblighi di

garanzia costituiscono l'unico rimedio a favore dell'A.D. e le sole obbligazioni a carico della Società ed escludono ogni altra responsabilità in capo alla Società. Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato di un tempo pari a quello durante il quale la Società avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione, decorrente dalla data di ricezione da parte della Società della comunicazione con cui verrà invitato ad eliminare l'inconveniente verificatosi, sino alla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito Verbale. Il Verbale dovrà descrivere gli inconvenienti a carico della Società comprendendo anche quelli accertati nel "Certificato di Verifica di Conformità" per i quali la Società non abbia già provveduto alla loro eliminazione.

L'Ente/Comando destinatario di ciascun Rimorchiatore o di ciascuna fornitura dovrà redigere la "Dichiarazione di fine garanzia", che deve essere inviata tempestivamente al D.E.C..

Il D.E.C. provvederà a inoltrare la "Dichiarazione di fine garanzia", corredata di ogni altro documento utile alla finalizzazione dell'attività afferente al Lotto di riferimento, a NAVARM - 2^Divisione (R.U.P.) che provvederà a trasmetterla, per la liquidazione di quanto dovuto e lo svincolo delle somme trattenute alla Società, a NAVARM - 12^Divisione/VDA.

**ARTICOLO 25 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)**

**25.1** La Società è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

**25.2** In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'A.D. trattiene dal Certificato di

Pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.

#### **ARTICOLO 26 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)**

Sono a carico della Società, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-*bis* e 16-*ter* del R.D. n. 2440 del 18/11/1923 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato", le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente Contratto, per le quali la Società è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di ROMA la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica. Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro n. 5 gg.ss. (cinque giorni solari) dalla data di stipulazione del presente Contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data della

scadenza fissata fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto a NAVARM - 11^ Divisione/Ufficiale Rogante, per essere allegato al Contratto. Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto, in quanto relative ai beni destinati a bordo di Unità Navali non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 1, del D.P.R. 633/1972. L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro", e successive modificazioni e integrazioni, è dovuta nella misura fissa di € 200,00 (Euro duecento/00).

#### **ARTICOLO 27 (DOMICILIO DELLA SOCIETÀ)**

A tutti gli effetti del presente Contratto la Società elegge domicilio in **XXXXXX (XX), XXX XXXXXXXX** n. **XX**, CAP **XXXXX, XXXXXXXXX**.

#### **ARTICOLO 28 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)**

La Società, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, e in aggiunta

alla sottoscrizione del Patto di Integrità citato nelle premesse e costituente **l'Allegato n. 01** al presente Contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso D.P.R.. A riguardo, si dà atto che l'A.D. ha trasmesso alla Società, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. La Società si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori ed eventuali subappaltatori, fornendo prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 sarà sottoposta ad una valutazione caso per caso che tenga conto della gravità e della entità della medesima, comportando l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa sino alla risoluzione del Contratto. Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'A.D. contesterà per

iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'A.D. darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni.

#### **ARTICOLO 29 (VINCOLO CONTRATTUALE)**

Il presente Contratto, mentre vincola la Società contraente fin dal momento della sua sottoscrizione, sarà obbligatorio per l'A.D. soltanto dopo che sarà stato approvato nei modi di Legge e il relativo Decreto di approvazione sarà stato registrato presso gli Organi di controllo previsti dalla vigente normativa (Ufficio Centrale del Bilancio - Corte dei Conti). L'A.D. provvede a comunicare alla Società l'intervenuta registrazione del Decreto approvativo del Contratto. In caso di mancata approvazione del Contratto la Società ha diritto soltanto al rimborso delle somme versate per le spese contrattuali, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di versamento fino alla data di effettivo rimborso.

-----  
E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle Parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

p. LA SOCIETA'

---

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, la Società **XXXXXXXXXX** **XXX** dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

ART. 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA);

ART.18 (PAGAMENTI);

ART. 24 (GARANZIE);

ART. 28 (OBBLIGHI DI CONDOTTA);

ART. 29 (VINCOLO CONTRATTUALE);

Annesso n. 03 (RIDUZIONE DI PREZZO).

P. LA SOCIETA'

---

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

---

L' UFFICIALE ROGANTE

---